

# LAVORO AGILE DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO E DSGA NEL PERIODO DI EMERGENZA COVID-19

## VERBALE DI CONFRONTO

*Il 27 novembre 2020 la UIL scuola ha sottoscritto il verbale di confronto, unitamente alla dichiarazione a verbale, che determina il diritto di accesso al lavoro agile per il personale amministrativo, tecnico e DSGA nel periodo di emergenza COVID 19 (attualmente fissato sino al 31 gennaio 2021).*

*La UIL scuola ha ritenuto necessario per ciò che riguarda il personale eventualmente posto in quarantena fiduciaria o isolamento fiduciario nei casi diversi dalla malattia diretta da Covid-19, al fine di una corretta interpretazione di quanto sottoscritto, che l'accesso al lavoro agile per tale personale possa avvenire, così come negli altri casi, solo dietro espressa volontà del dipendente.*

*Si tratta infatti, per tale personale, di uno status che comunque ha delle implicazioni psicologiche oltre a quelle fisiche le quali impedirebbero di svolgere il proprio lavoro in assoluta serenità, ancorché in modalità agile. A ciò si aggiunge che la norma, rinvenibile nell'art. 87 comma 1 del D.L. n. 18/2020 come modificato dall'art. 26 comma 1-quinque del D.L. 104/2020, equipara tale periodo a personale collocato in malattia con ricovero ospedaliero senza che si applichi alcuna decurtazione stipendiale o riduzione del periodo di malattia spettante.*

### CHI HA DIRITTO DI ACCESSO AL LAVORO AGILE

Secondo quanto previsto e condiviso, hanno diritto di accesso allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile i dipendenti ATA a tempo indeterminato o determinato, secondo le seguenti priorità:

- ✓ genitori il cui figlio convivente minore di anni sedici è stato sottoposto a quarantena o isolamento obbligatorio, preventivo o fiduciario o al quale è stata sospesa la didattica in presenza;
- ✓ in possesso di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da

immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita (c.d. lavoratori fragili), nonché i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 104/1992;

- ✓ con figli disabili che necessitino di un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale, ai sensi dell'articolo 39 del decreto-legge 18/2020;
- ✓ dichiarati in condizioni di fragilità dal medico competente, secondo le modalità e le indicazioni previste dalla Nota 11 settembre 2020, n. 1585;
- ✓ conviventi di persone immunodepresse.

### **PRESTAZIONE DI LAVORO IN MODALITÀ AGILE PER IL RIMANENTE PERSONALE**

Per il **personale A.T.A. che non rientra nei casi precedenti**, il dirigente scolastico favorirà, compatibilmente con le possibilità organizzative e l'effettività del servizio, l'accesso allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, nella percentuale più elevata possibile, per tutte quelle attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza.

In base alle esigenze di funzionamento delle scuole definirà, **informandone le RSU**, i criteri generali per l'individuazione delle quote di personale che potrà accedere al lavoro agile, **privilegiando**:

- ✓ le esigenze delle lavoratrici madri che abbiano fruito del congedo obbligatorio di maternità nei tre anni antecedenti alla richiesta di accesso al lavoro agile;
- ✓ i genitori di figli minori;
- ✓ chi utilizza i mezzi pubblici per raggiungere la sede di servizio;
- ✓ le esigenze di cura e assistenza nei confronti di parenti/congiunti non autosufficienti.

**Sulla base della proposta organizzativa formulata dal DSGA, il Dirigente Scolastico determinerà le quote di personale necessarie ad assicurare l'apertura dei locali scolastici e l'operatività dei servizi, avendo cura di evitare la concentrazione degli orari di ingresso/uscita.**

### **COSA È PREVISTO PER CHI NON È DOTATO DI ADEGUATA STRUMENTAZIONE**

Per svolgere l'attività lavorativa è data facoltà ai lavoratori non dotati di adeguata strumentazione di connettività personale di farne richiesta all'Amministrazione stessa che potrà provvedere, nei limiti delle disponibilità finanziarie specifiche messe a disposizione dalla legge e senza ulteriori

oneri o aggravi di spesa, a dotarli di quanto occorre in comodato d'uso, subordinatamente alle esigenze didattiche.

### QUARANTENA FIDUCIARIA O ISOLAMENTO FIDUCIARIO

I lavoratori, posti in quarantena fiduciaria o isolamento fiduciario, **possono comunque accedere al lavoro agile**.

**Ovviamente, per tale personale, stante la particolare posizione di interdizione dal lavoro che è equiparata a malattia con ricovero e senza che si applichi il comporto, la richiesta di lavoro agile rappresenta una facoltà; un eventuale obbligo si configurerebbe come illegittimo pur se mantengono, tuttavia, il diritto ad essere ammessi al lavoro agile anche dopo il periodo di quarantena.**